

ANTONI STANKIEWICZ

IL DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO  
NEL MOMENTO PRESENTE:  
VALUTAZIONE E PROSPETTIVE

SOMMARIO: 1. L'istituto matrimoniale e la pluralizzazione dei percorsi matrimoniali e paramatrimoniali nella postmodernità. 2. La risonanza della crisi dell'istituto matrimoniale nell'interpretazione giudiziale del diritto matrimoniale canonico. 3. L'impostazione attuale del diritto matrimoniale canonico e le prospettive future.

1. L'ISTITUTO MATRIMONIALE E LA PLURALIZZAZIONE DEI PERCORSI  
MATRIMONIALI E PARAMATRIMONIALI NELLA POSTMODERNITÀ

L'ESPANSIONE globale, attraverso i mezzi di comunicazione sociale di massa, delle dottrine e delle predizioni sulla rapida dissoluzione del matrimonio tradizionale, certamente costituisce un fattore seriamente destabilizzante l'istituzione matrimoniale nel processo culturale postmoderno. Il pericolo maggiore, però, proviene dal crescente fenomeno della pluralizzazione dei percorsi matrimoniali e paramatrimoniali nella società contemporanea.<sup>1</sup> Infatti, la diffusione delle convivenze non fondate sul vincolo matrimoniale, ossia delle unioni di fatto senza matrimonio, tanto più di tipo omosessuale, non di rado riconosciute dalle legislazioni nazionali al pari delle unioni matrimoniali, non solo aumenta la tensione fra modelli tradizionali e nuove tipologie di relazioni affettive, ma tende anche allo smembramento dell'unicità istituzionale del matrimonio, travolgendo, come nel caso delle unioni fra persone dello stesso sesso, i cardini essenziali della struttura naturale del matrimonio.

Tuttavia la crisi dell'istituto matrimoniale nell'odierno contesto matrimoniale scristianizzato e laicizzato non deve infondere idee pessimistiche circa la resistenza al male da parte di «un'istituzione di diritto naturale, le cui caratteristiche sono iscritte nell'essere stesso dell'uomo e della donna». Infatti, «fin dalle prime pagine della Sacra Scrittura, l'Autore sacro presenta la distinzione dei sessi come voluta da Dio: *Dio creò l'uomo a sua immagine; a im-*

<sup>1</sup> Cf. V. MARANO, *Matrimonio, famiglia e unioni di fatto nell'ordinamento comunitario. Linee di evoluzione e spunti ricostruttivi*, in *Matrimonio canonico e realtà contemporanea*, Città del Vaticano 2005, pp. 57, 67.

*magine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò (Gn 1,27)*». Perciò, come ribadiva il servo di Dio Giovanni Paolo II, «il vincolo che viene a crearsi tra l'uomo e la donna nel rapporto matrimoniale è superiore ad ogni altro vincolo interumano, anche a quello con i genitori». Invero, «l'Autore sacro conclude: «Per questo l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne» (Gn 2,24)».<sup>2</sup> Perciò non si può perdere «la fiducia nei doni naturali e soprannaturali di Dio all'uomo»,<sup>3</sup> in quanto neppure il peccato originale ha potuto togliere la benedizione divina posta sulla prima coppia dei progenitori (Gn. 1, 28).<sup>4</sup>

D'altra parte si deve tener presente che la crisi dell'istituto matrimoniale, con fasi alterne, accompagna la storia umana sin dall'antichità. A tale proposito va ricordato il rifiuto del matrimonio da parte dei cittadini romani, dovuto anzitutto alla corruzione morale operante nel mondo antico romano, quasi contemporaneo con le origini del Cristianesimo. Infatti, per contrastare l'espansione di tale fenomeno furono promosse da Augusto le due leggi matrimoniali, cioè la *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. e la *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d.C. Questi provvedimenti normativi miravano proprio a costringere i cittadini romani a sposarsi ed a procreare almeno un numero minimo di figli, cioè tre figli se la moglie fosse *ingenua*, vale a dire nata libera, e quattro figli se la moglie fosse *libertina*, ossia nata schiava e poi liberata dalla schiavitù. Anzi, le suddette leggi stabilivano pesanti svantaggi a carico dei non sposati (*coelibes*) e degli sposati, ma senza figli (*orbi*), come anche concedevano numerose agevolazioni in favore degli sposati e aventi figli.<sup>5</sup>

Queste leggi, però, dimostrano che il potere legislativo romano di allora, a fini demografici, ossia per aumentare la popolazione romana, indebolita anche dalle guerre civili dell'ultimo secolo della repubblica, si affidava più alla *vis legis*, alla forza della legge che alla *vis maxima naturae*, cioè alla forza e all'indistruttibilità della stessa natura, intuita genialmente dal poeta dell'età augustea Quinto Orazio Flacco (65 a.C. – 8 a.C.), con queste celebri parole: «*Naturam expellas furca, tamen usque recurret*» (Ep. 1,10,24).

È interessante notare che nello stesso periodo del principato, iniziato proprio da Augusto, anche S. Paolo nella sua lettera ai Romani (57 o 58 d.C.) ebbe a ravvisare la dominante sfrenatezza sessuale e il predominio del sesso

<sup>2</sup> GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 1991, AAS 83 (1991) p. 948.

<sup>3</sup> GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, AAS 94 (2002) p. 343.

<sup>4</sup> Cf. G. MAZZANTI, *Teologia sponsale e sacramento delle nozze. Simbolo e simbolismo nuziale*, Bologna 2001, p. 79.

<sup>5</sup> Cf. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli 1997, p. 594; S. TREGGIARI, *Roman Marriage. Iusti Coniuges from the time of Cicero to the time of Ulpian*, Oxford 1991, pp. 60-80.

nella vita privata e pubblica come una delle principali caratteristiche dell'antico mondo pagano nel suo decadimento morale e nella scomposizione anche dell'istituto matrimoniale, che fu egregiamente definito dalla giurisprudenza romana come «*coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae*» (D.23,2,1: Modest.) oppure «*vir et mulieris coniunctio individuam consuetudinem vitae continens*» (I.1,9,1).<sup>6</sup>

Nella summenzionata lettera l'Apostolo delle genti esprime un severo giudizio di condanna sull'autoapoteosi dell'uomo e del suo comportamento perverso che si manifesta nel rapporto sessuale invertito di donne e uomini. Questi, infatti, scambiando il loro uso naturale del sesso con un uso contro natura nelle pratiche omosessuali e lesbiche, ricevano già in questa vita la ricompensa o remunerazione ineluttabile della loro aberrazione. Si tratta «di una ricompensa inevitabile di quella *πλάγη* (cf. *1 Ts* 2,3; *2 Ts* 2,11, ecc.), di quella depravazione del senno che è l'innalzamento della creatura al grado di Creatore», ossia la «divinizzazione che l'uomo fa di se stesso e del mondo».<sup>7</sup>

In tal senso anche il recente Catechismo della Chiesa Cattolica ci insegna che l'esperienza del male «si fa sentire anche nelle relazioni fra l'uomo e la donna», «da sempre» minacciate da questo disordine, che «non deriva dalla natura dell'uomo e della donna né dalla natura delle loro relazioni, ma dal peccato».<sup>8</sup>

Ma lo sconciamento o il pervertimento degli uomini e delle donne mediante la sessualità con la conseguente depravazione della loro intelligenza, che S. Paolo rimprovera con una «motivazione specificamente teologica»,<sup>9</sup> ritorna anche nel tempo attuale come «l'autodeificazione» caratteristica del mondo secolarizzato post-cristiano. Tuttavia questa perversione non viene percepita e presentata dal mondo agnostico neopagano come una depravazione, bensì «come una glorificazione».<sup>10</sup>

Dinanzi alla crisi contemporanea dell'istituto matrimoniale c'è chi nell'ambito canonistico ritiene che si tratti dell'agonia del matrimonio, premettendo però che il matrimonio è «fruto de mil crisis», per cui la stessa crisi «no es prueba de su muerte o de su ineptitud, sino precisamente de su vitalidad», anzi, «no es sólo signo de vida, sino también fuente de vida».<sup>11</sup>

<sup>6</sup> Cf. O. ROBLEDA, *El matrimonio en derecho romano*, Roma 1970, p. 60.

<sup>7</sup> *Rm* 1,26-27; cf. H. SCHLIER, *La lettera ai Romani*, in *Commentario teologico del Nuovo Testamento*, (tr. it.), VI, Brescia 1982, p. 121.

<sup>8</sup> *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano 1992, nn. 1606-1607.

<sup>9</sup> H. SCHLIER, *La lettera ai Romani*, p. 122. Nel rigetto delle perversioni sessuali S. Paolo «non ha predecessori di sorta».

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 119.

<sup>11</sup> Cf. P.J. VILADRICH, *Agonia del matrimonio legal. Una introducción a los elementos conceptuales básicos del matrimonio*, Pamplona 1984, pp. 24-25.

D'altra parte, però, c'è anche una visualizzazione meno ottimistica del problema della crisi del matrimonio, sebbene fondata sui principi antropologici e teologici, la quale ritiene che oggi, nella postmodernità, sia giunto a termine «il processo di decostruzione dell'istituzione matrimoniale», in modo che rimangano «ancora tutti i pezzi, ma ormai privi del loro proprio significato».<sup>12</sup>

Nella complessiva analisi di questo problema, si pensa che la decostruzione o lo smantellamento dell'istituto matrimoniale accompagni anche la demolizione della soggettività della persona umana, che in realtà esiste soltanto come «la persona-uomo e la persona-donna», quale espressione di un fondamentale dimorfismo all'interno dell'umanità. Infatti, solo questa differenziazione sessuale rende capaci l'uomo e la donna di porsi in una mutua relazione di reciproca appartenenza, quale è la *communio personarum*, in cui essi si donano e si ricevono mutuamente e diventano *una caro* (Gn 2,24; Mc 10,8; Ef 5,31; can. 1061, § 1).<sup>13</sup>

Tale relazione, però, non può esistere quando si crea «un'unità indistinta nella quale l'uomo nega ciò che è proprio della sua mascolinità e la donna ciò che è proprio della sua femminilità».<sup>14</sup> Si tratta della teoria del *gender* (it. *genere*)<sup>15</sup> che pretende di stabilire un nuovo ordine matrimoniale e familiare che non si basa più sulla coppia formata da un uomo e una donna e sulla procreazione che li rende genitori. Secondo questa accezione l'uomo è libero di scegliere l'orientamento sessuale che preferisce, quale che sia il suo sesso biologico, poiché l'aspetto biologico che definisce l'uomo e la donna «è privo di valore». Anzi, la differenza corporea, chiamata  *Sesso*, viene minimizzata. Il sesso difatti viene considerato soltanto «come un segno caratteristico, non più importante del colore dei capelli». La persona umana sarebbe innanzitutto «un essere umano, e poi un uomo o una donna»,<sup>16</sup> in quanto la sessualità costituisce soltanto il risultato di una relazione con l'altrui in cui tutte le scelte sono possibili.<sup>17</sup> In questo modo la tendenza sessuale diventa privilegiata rispetto all'identità sessuale maschile o femminile.<sup>18</sup>

Ovviamente come conseguenza del processo di demolizione della soggettività, accanto alla rottura tra il dimorfismo sessuale, cioè tra l'essere uomo e l'essere donna e la reciprocità di appartenenza nella *communio personarum*,

<sup>12</sup> C. CAFFARRA, *Problemi e orientamenti pastorali oggi nella cura pastorale del matrimonio e della famiglia*, in *Famiglia e questioni etiche*, vol. 2, Bologna 2006, p. 61.

<sup>13</sup> Cf. Ivi, pp. 62-63.

<sup>14</sup> Ivi, p. 63.

<sup>15</sup> Cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica sulla collaborazione dell'uomo e della donna nella Chiesa e nel mondo*, in *Documenta inde a Concilio Vaticano secundo expleto edita*, Città del Vaticano 2006, p. 605.

<sup>16</sup> T. ANATRELLA, *Le confusioni affettive e ideologiche che colpiscono le coppie contemporanee*, in *Famiglia e questioni etiche*, Bologna 2004, p. 59.

<sup>17</sup> Ivi, p. 60.

<sup>18</sup> Ivi, p. 62.

avviene anche la rottura tra la coniugalità e la paternità e maternità, in quanto queste ultime non implicano né la discendenza biologica e neanche la gestazione.<sup>19</sup> Infatti, nella teoria del *gender* e nelle ideologie di matrice femminista e omosessuale la genitorialità, riferita al padre e alla madre biologici, viene rimpiazzata dalla parentalità, riferita a chi svolge la funzione di genitore presso il bambino, ma ridotta soltanto a compiti educativi e alla cura quotidiana di esso.<sup>20</sup>

## 2. LA RISONANZA DELLA CRISI DELL'ISTITUTO MATRIMONIALE NELL'INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE DEL DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO

### 2. 1.

Non entrando in questa sede nelle ulteriori considerazioni riguardanti le conseguenze delle nuove teorie e delle recenti ideologie che tentano di diffondere ed innestare nel tessuto sociale la ridefinizione dell'unione matrimoniale e familiare, vorrei soffermarmi brevemente sul riflesso di tale fenomeno della pluralità dei percorsi matrimoniali o paramatrimoniali in alcune correnti interpretative, giudiziali e giurisprudenziali, nell'ambito del diritto matrimoniale canonico, specialmente riguardo al consenso matrimoniale (cann. 1095-1107).

Invero, la profondità della crisi istituzionale del matrimonio, che non sembra avere precedenti storici per lo sconvolgimento della stessa struttura naturale del matrimonio, certamente non rimane senza suscitare qualche risonanza anche nell'ambito ecclesiale, specialmente canonico-forense. A tale proposito il magistero pontificio non manca di avvertire i giudici ecclesiastici del pericolo di *soggettivismo* e *relativismo* nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme ecclesiali nelle cause di nullità matrimoniale.

Infatti, secondo il pensiero di Giovanni Paolo II, già «quando si considera il ruolo del diritto nelle crisi matrimoniali, si pensa quasi esclusivamente ai processi che sanciscono la nullità matrimoniale oppure lo scioglimento del vincolo», e che «tale mentalità si estende talvolta anche al diritto canonico che appare così come la via per trovare soluzioni di coscienza ai problemi matrimoniali dei fedeli. Ciò ha una sua verità, – ammette il Papa – ma queste eventuali soluzioni devono essere esaminate in modo che l'indissolubilità del vincolo, qualora questo risultasse validamente contratto, continui ad essere salvaguardata. L'atteggiamento della Chiesa è, anzi, favorevole a convalidare, se è possibile, i matrimoni nulli (cf. can. 1676 CIC; can. 1362 CCEO). È vero che la dichiarazione di nullità matrimoniale, secondo la verità acquisita

<sup>19</sup> C. CAFFARRA, *Problemi e orientamenti pastorali*, pp. 68-69.

<sup>20</sup> T. ANATRELLA, *Le confusioni affettive e ideologiche*, p. 63.

tramite il legittimo processo, riporta la pace alle coscienze, ma tale dichiarazione – e lo stesso vale per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato e per il privilegio della fede – deve essere presentata ed attuata in un contesto ecclesiale profondamente a favore del matrimonio indissolubile e della famiglia su di esso fondata». <sup>21</sup>

Il Pontefice mette in luce anche la relativizzazione della verità sul matrimonio. Infatti, egli constata con rammarico che «talvolta in questi anni si è avversato il tradizionale «*favor matrimonii*», in nome di un «*favor libertatis*» o «*favor personae*»», e che «in questa dialettica è ovvio che il tema di fondo è quello dell'indissolubilità, ma l'antitesi è ancora più radicale in quanto concerne la stessa verità sul matrimonio, più o meno apertamente relativizzata. Contro la verità di un vincolo coniugale non è corretto invocare la libertà dei contraenti che, nell'assumerlo liberamente, si sono impegnati a rispettare le esigenze oggettive della realtà matrimoniale, la quale non può essere alterata dalla libertà umana. L'attività giudiziaria deve dunque ispirarsi ad un «*favor indissolubilitatis*», il quale ovviamente non significa pregiudizio contro le giuste dichiarazioni di nullità, ma la convinzione operativa sul bene in gioco nei processi, unitamente all'ottimismo sempre rinnovato che proviene dall'indole naturale del matrimonio e dal sostegno del Signore agli sposi». <sup>22</sup>

Anche Benedetto XVI nel «rendere l'operato istituzionale della Chiesa nei tribunali sempre più vicino ai fedeli» <sup>23</sup>, ammonisce che il «fondamentale punto d'incontro tra diritto e pastorale è *l'amore per la verità*», la quale «non è mai astratta, ma si integra nell'itinerario umano e cristiano di ogni fedele». Pertanto anche «là dove non viene riconosciuta la nullità del vincolo matrimoniale e si danno condizioni oggettive che di fatto rendono la convivenza irreversibile, la Chiesa incoraggia questi fedeli a impegnarsi a vivere la loro relazione secondo le esigenze della legge di Dio, come amici, come fratello e sorella; così potranno riaccostarsi alla mensa eucaristica, con le attenzioni previste dalla provata prassi ecclesiale». <sup>24</sup>

D'altra parte, però, il Pontefice non manca di avvertire che «tale cammino, perché sia possibile e porti frutti, deve essere sostenuto dall'aiuto dei pastori e da adeguate iniziative ecclesiali, evitando, in ogni caso, di benedire queste relazioni, perché tra i fedeli non sorgano confusioni circa il valore del matrimonio». <sup>25</sup>

<sup>21</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2002, AAS 94 (2002) pp. 343-344.

<sup>22</sup> Ivi, pp. 344-345.

<sup>23</sup> BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006, AAS 98 (2006) p. 138.

<sup>24</sup> BENEDETTO XVI, *Esort. ap. Sacramentum Caritatis*, 22 febbraio 2007, n. 29.

<sup>25</sup> Ivi, n. 29.

## 2. 2.

Secondo un'autorevole opinione, la pluralizzazione dei percorsi matrimoniali e paramatrimoniali nella società postmoderna della cultura occidentale e i fattori disgreganti la soggettività della persona umana fanno sì che «una soggettività così demolita *non può pensare e non può praticare il matrimonio*». Alla luce di questa constatazione si può spiegare un fatto inquietante, cioè che «i giovani si sposano sempre di meno» e «preferiscono sempre più le libere convivenze». <sup>26</sup> Ma la sua causa è più profonda. Invero, secondo questa accezione dobbiamo renderci conto che «a causa di quella demolizione della soggettività, la persona oggi è *incapace di sposarsi*», in quanto «un uomo demolito nella sua soggettività non può costruire una vera e propria coniugalità». <sup>27</sup>

Tuttavia questa visione piuttosto pessimistica della naturale capacità psichica della persona umana al matrimonio non dovrebbe riguardare tutto il genere umano, ma principalmente la situazione impregnata dalla dominante cultura occidentale secolarizzata e laicista. Ovviamente il summenzionato quadro non va riferito alla situazione prevalentemente intraecclesiale. <sup>28</sup> Ciò nonostante, il suo riflesso – come mi sembra – può essere rintracciato nell'attività forense canonica che si occupa dell'incidenza sul consenso matrimoniale dell'odierna mentalità spregiativa degli impegni matrimoniali a lungo termine, e in modo particolare della fedeltà coniugale, dell'indissolubilità e dell'apertura al dono della nuova vita (can. 1099). <sup>29</sup> Si tratta evidentemente delle tracce di tale riflesso, presenti in alcuni orientamenti e dettati interpretativi (can. 16, § 3) delle leggi ecclesiali circa la nullità matrimoniale (cann. 1083-1123), che emergono nella loro applicazione giudiziale alle fattispecie concrete, proposte dai fedeli nel processo di nullità matrimoniale.

Infatti la prassi del foro canonico conferma che le cause matrimoniali per l'incapacità psichica o consensuale, sia nella forma dell'incapacità discreтива (can. 1095, n. 2), sia di quella assuntiva degli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3), <sup>30</sup> non solo prevalgono numericamente sulle altre cause di nullità matrimoniale, ma spesso sono le uniche cause nella gestione dei tribunali matrimoniali. Anzi, le cause per l'incapacità psichica dei nubendi presso non pochi tribunali quasi sempre ottengono la sentenza affermativa in favore della nullità del matrimonio. Pertanto in base a tale atteggiamento dei tribunali ecclesiastici si può concludere che anche nell'ambito del foro canonico conserva la sua valenza l'opinione poc'anzi riportata, secondo cui

<sup>26</sup> C. CAFFARRA, *Problemi e orientamenti pastorali*, p. 67.

<sup>27</sup> Ivi, p. 68.

<sup>28</sup> Ivi, p. 70.

<sup>29</sup> Cf. GIOVANNI PAOLO II, Esort. ap. *Familiaris consortio*, 21 novembre 1981, n. 20.

<sup>30</sup> Cf. c. STANKIEWICZ, sent. 21 luglio 1994, *Chicagien.*, n. 4 (non pubblicata in RRDec.).

«la persona oggi è incapace di sposarsi», e il matrimonio rimane «impensabile e impraticabile», nonostante la naturalezza dell'inclinazione e della vocazione al matrimonio, espressa con le semplici parole della Sacra Scrittura: «si unirà [l'uomo] a sua moglie, e i due saranno un'unica carne» (Gn 2,24; cf. Mt 19, 4-5), e «la normalità e semplicità del consenso matrimoniale». <sup>31</sup>

A proposito di questa situazione presso alcuni tribunali ecclesiastici, Giovanni Paolo II avverte che in realtà non si ha a che fare con una piaga incapacitante la maggior parte dei nubendi al valido matrimonio. Al contrario, si tratta di «una facile via per la soluzione dei matrimoni falliti e delle situazioni irregolari tra gli sposi», seguita non di rado dai tribunali ecclesiastici, che arreca alla comunità ecclesiale lo «scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica dei contraenti». <sup>32</sup> Infatti, in questi casi non è in gioco «l'eccessivo aggravamento della patologia» che può giustificare la dichiarazione di nullità del matrimonio in base al can. 1095, ma la «indebita sopravvalutazione del concetto di capacità matrimoniale». <sup>33</sup> Questa esorbitante estensione dei limiti della capacità psichica al matrimonio, secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, è dovuta ad «una indefinita tendenza dottrinale e giurisprudenziale all'allargamento dei requisiti di capacità o maturità psicologica e di libertà e consapevolezza necessari» per contrarre valido matrimonio, <sup>34</sup> e di conseguenza, anche per dichiararlo nullo nel caso della mancanza o del difetto di qualche requisito, inserito arbitrariamente nell'allargato concetto della capacità matrimoniale.

Nell'ambito dell'incapacità per assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n. 3) si può rintracciare il riflesso sia della teoria del *gender*, sia dell'enfaticizzazione della *coppia* stessa come «una terza realtà o entità oltre quella dei singoli», <sup>35</sup> nella cosiddetta *incapacità relativa*, in cui l'incapacità viene attribuita proprio alla coppia, indipendentemente dalla capacità o incapacità delle singole persone che la compongono. Infatti, si ritiene che accanto all'incapacità psichica dei singoli contraenti si dia anche l'incapacità psichica della coppia, la quale possa coesistere perfino con la capacità di ambedue gli sposi singolarmente considerati. <sup>36</sup>

<sup>31</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, AAS 93 (2001) p. 363.

<sup>32</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, AAS 79 (1987) p. 1459.

<sup>33</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 25 gennaio 1988, AAS 80 (1988) p. 1183.

<sup>34</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 1997, AAS 89 (1997) p. 487.

<sup>35</sup> A. SCOLA, *Il mistero nuziale. 2. Matrimonio-famiglia*, Mursia 2000, p. 16.

<sup>36</sup> Cf. c. STANKIEWICZ, sent. 16 dicembre 1994, *Aquitaniae seu Tutelen*. (non pubblicata in

Prescindendo dal dettame normativo secondo cui tale incapacità riguarda ciascuna parte singolarmente,<sup>37</sup> giustamente si afferma che «la comunione interpersonale uomo-donna non implica la scomparsa dei due: fra uomo e donna non esiste complementarità, ma reciprocità. E questa sussiste fino a quando esistono i due nella loro dualità. Cioè: l'unicità lascia sussistere l'alterità, la dualità».<sup>38</sup> Pertanto giustamente si afferma che «nella realtà non esiste, in un certo senso, la coppia», ma esiste «un io ed esiste un tu, un uomo e una donna, un marito e una moglie, esiste l'io ed esiste l'altro. La verità di ciascuno è la condizione necessaria alla verità dell'altro. L'essere insieme, perfino il divenire «*una sola carne (una caro)*» non annulla questa esigenza di verità di ciascuno come condizione di verità del nucleo familiare».<sup>39</sup>

Infine esiste anche un chiaro riflesso della «spersonalizzazione» dell'uomo<sup>40</sup> o della «demolizione della soggettività della persona umana» nel caso dell'*error in persona* (errore di persona) che rende invalido il matrimonio per diritto naturale (can. 1097, § 1). Invero, nonostante l'avvertimento in materia fatto da Giovanni Paolo II, secondo cui «ove si tratta di «error in persona» (can. 1097, § 1), ai termini usati dal Legislatore non è consentito attribuire un significato estraneo alla tradizione canonistica»,<sup>41</sup> nell'interpretazione e nell'applicazione giudiziale di tale errore non di rado si continua adoperare il concetto di persona diluito nella qualità comune della persona, come ad es. nella qualità etica, giuridica, sociale, culturale, ecc.<sup>42</sup>. Infatti, secondo la tradizione canonistica, tranne il caso di una qualità propria ed individuante, rilevante per la determinazione della persona, il concetto della persona «si-

RRDec.), n. 11: «Quin etiam propugnari solet incapacitas “paris coniugalis” propter praesumptam pathologiam ipsius consortii, abstractione facta a singulis personis, immo admissa quoque plena capacitate individuali singulorum contrahentium ad matrimonii onera suscipienda atque ferenda». Cf. anche c. Stankiewicz, sent. 25 ottobre 2001, *Matriten.*, n. 26: «Secus ac Iudices primae instantiae opinantur, e tenore can. 1095, n. 3 incapacitas assumendi directe respicit obligationes matrimonii essentielles, non autem ordinationem ad compartem, id est “en su relación con toda la personalidad del otro cónyuge”. Idque obvenit ut periculum hybridismi canonici amoveatur, scilicet praetensae incapacitatis collectivae, seu *paris coniugalis*, independentis ab incapacitate individuali personae».

<sup>37</sup> Cf. can. 1995, n. 3 coll. con l'art. 209, § 2, n. 3 dell'Istr. *Dignitas connubii*: «in causis denique ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles, quaerat quanam sit natura et gravitas causae psychicae ob quam *pars* (e quindi non le *partes* insieme, ossia la *coppia!*) non tantum gravi difficultate, sed etiam impossibilitate laboret ad sustinendas actiones matrimonii obligationibus inhaerentes».

<sup>38</sup> C. CAFFARRA, *Problemi e orientamenti pastorali*, p. 64.

<sup>39</sup> A. SCOLA, *Il mistero nuziale*, p. 16.

<sup>40</sup> Cf. PIO XII, Nuntius radiophonicus *Levate capita*, 24 dicembre 1952, AAS 45 (1952) p. 37.

<sup>41</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 1993, AAS 85 (1993) p. 1260. Sulla definizione boeziana e tomistica della persona – cf. H. SEIDL, *Confronto del concetto di persona in Kant con quello in Tommaso d'Aquino*, in «Doctor communis» 1-2 (2006) pp. 137-147.

<sup>42</sup> Cf. c. DI FELICE, sent. 14 gennaio 1978, RRDec., vol. LXX, p. 17, n. 6.

gnifica l'ultimo soggetto di attribuzione dei diritti e degli obblighi dei soggetti di cui si tratta, senza ulteriori determinazioni». <sup>43</sup>

### 3. L'IMPOSTAZIONE ATTUALE DEL DIRITTO MATRIMONIALE CANONICO E LE PROSPETTIVE FUTURE

#### 3. 1.

Certamente non è un mistero che la pluralizzazione dei percorsi matrimoniali e paramatrimoniali nella postmodernità, quale sintomo assai evidente della relativizzazione della realtà matrimoniale istituzionalizzata, tenda a dimostrare che il matrimonio è una creazione, un prodotto di convenzioni umane. Ma c'è di più: tale pluralizzazione è anche il sintomo del «nichilismo gaio», il quale «non vedendo la differenza, anche sessuale, come segno dell'altro, rischia di concepire l'amore come puro prolungamento dell'io (appunto omosessualmente)». <sup>44</sup>

Nell'ambito della società postmoderna caratterizzata da mutamenti e profonde trasformazioni del costume e del patrimonio culturale, impregnata dalla dominante secolarizzazione, l'attuale diritto matrimoniale canonico, per la sua appartenenza all'ordinamento della Chiesa di Cristo, è partecipe anche del suo essere «*signum contradictionis*» (Lc 2,34). Questo segno si rende evidente quando fra la diversità dei percorsi di vita matrimoniale o paramatrimoniale la norma ecclesiale proclama che il matrimonio non è una qualsiasi unione tra persone umane, bensì il *totius vitae consortium* tra l'uomo e la donna, ordinato già per sua *indole naturale* al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole, e che questa realtà naturale è stata assunta ed elevata da Cristo alla dignità di sacramento, ossia a segno e mezzo di salvezza (can. 1055, §1 CIC; can. 776, § 1 CCEO). In questo modo la legge ecclesiale mette in luce le tre dimensioni dell'unione matrimoniale, cioè la dimensione naturale, in quanto il matrimonio ha le sue radici nella naturale struttura della persona umana, la dimensione giuridica dei rapporti interconiugali di giustizia, e la dimensione sacramentale di una realtà già esistente nell'economia della creazione la quale nei battezzati diventa segno e strumento della grazia di Cristo.

Questa verità circa il matrimonio è profondamente radicata nella dottrina cattolica, come insegna il recente Catechismo con queste parole: «La vocazione al matrimonio è iscritta nella natura stessa dell'uomo e della donna, quali sono usciti dalla mano del Creatore. Il matrimonio non è un'istituzione puramente umana, malgrado i numerosi mutamenti che ha potuto subire nel corso dei secoli, nelle varie culture, strutture sociali e attitudini spirituali.

<sup>43</sup> U. NAVARRETE, *Error in persona* (can. 1097, § 1), in *Errore e simulazione nel matrimonio canonico*, Roma 1998, p. 214.

<sup>44</sup> A. SCOLA, *Il mistero nuziale*, p. 20.

Queste diversità non devono far dimenticare i tratti comuni e permanenti. Sebbene la dignità di questa istituzione non traspaia ovunque con la stessa chiarezza, esiste tuttavia in tutte le culture un certo senso della grandezza dell'unione matrimoniale, poiché "la salvezza della persona e della società umana e cristiana è strettamente connessa con una felice situazione della comunità coniugale e familiare".<sup>45</sup>

Talvolta, però, la normativa matrimoniale del Codice vigente viene criticata per il motivo che la sacramentalità del matrimonio cristiano scaturisca soltanto «quasi in una casualità sacramentale», cioè dal fatto del battesimo degli sposi (can. 1055, §§ 1-2).<sup>46</sup> Ma l'accentuazione della dipendenza esclusiva della sacramentalità del matrimonio dalla fede personale dei nubendi e dalla loro appartenenza alla comunione ecclesiale sembra perdere di vista il fatto che il matrimonio è una realtà naturale, «evidenziata dalla ragione per il bene dei coniugi e della società e confermata dalla rivelazione del Nostro Signore, che mette esplicitamente in stretta connessione l'unione coniugale con il "principio" (Mt 19, 4-8), di cui parla il Libro della Genesi: *li creò maschio e femmina (Gn 1,27)*, e *i due saranno una carne sola (Gn 2,24)*».<sup>47</sup>

Per questa ragione, secondo il magistero di Giovanni Paolo II, «l'oscurarsi della dimensione naturale del matrimonio, con il suo ridursi a mera esperienza soggettiva, comporta anche l'implicita negazione della sua sacramentalità. Per contro, è proprio l'adeguata comprensione di questa sacramentalità nella vita cristiana ciò che spinge verso una rivalutazione della sua dimensione naturale».<sup>48</sup>

D'altra parte, come ribadisce il Pontefice, «l'introdurre per il sacramento requisiti intenzionali o di fede che andassero al di là di quello di sposarsi secondo il piano divino del "principio" – oltre ai gravi rischi che ho indicato nella *Familiaris consortio* (n. 41): giudizi infondati e discriminatori, dubbi sulla validità di matrimoni già celebrati, in particolare da parte di battezzati non cattolici –, porterebbe inevitabilmente a voler separare il matrimonio dei cristiani da quello delle altre persone. Ciò si opporrebbe profondamente al vero senso del disegno divino, secondo cui è proprio la realtà creazionale che è un «mistero grande» in riferimento a Cristo e alla Chiesa».<sup>49</sup> Perciò, continua il Papa, «la Chiesa non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la *retta intenzione* di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità».<sup>50</sup>

<sup>45</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Cost. past. *Gaudium et spes*, n. 47; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1603.

<sup>46</sup> Cf. E. CORECCO, L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Milano 1995, pp. 185-186.

<sup>47</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, AAS 93 (2001) p. 360.

<sup>48</sup> Ivi, p. 364.

<sup>49</sup> L. c.

<sup>50</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, AAS (2003) p. 397.

Tuttavia la realtà antropologica e teologica del matrimonio ha la sua espressione non solo nella dimensione naturale e sacramentale, ma anche nella dimensione giuridica, la quale è altresì «la sua intrinseca dimensione». <sup>51</sup> Infatti, questa giuridicità dell'unione coniugale, diversamente dall'accezione positivista, non dipende da una norma umana formalmente valida ed efficace, ma risiede proprio nel legame stabilito dal Creatore, «che per l'uomo e la donna rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro». <sup>52</sup>

Pertanto, come ribadisce Benedetto XVI, nella dimensione giuridica del matrimonio «il diritto s'intreccia con la vita e con l'amore come un suo intrinseco dover essere», in quanto già «in un orientamento fondato nella creazione, l'*eros* rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da unicità e definitività» e «solo così si realizza la sua intima destinazione». <sup>53</sup>

### 3. 2.

Come è noto, le dimensioni del contenuto antropologico, teologico e giuridico del matrimonio nell'attuale sistematica codiciale trovano la loro collocazione nella parte I, dedicata ai sacramenti (cann. 1055-1165), del libro IV che tratta della funzione santificatrice della Chiesa. Infatti, nel matrimonio-sacramento per mezzo del segno sacramentale viene significata e realizzata la santificazione degli sposi e l'edificazione sacramentale della Chiesa e della comunione ecclesiale. <sup>54</sup>

Alla luce di questa verità, il matrimonio non è soltanto un negozio giuridico, un contratto <sup>55</sup>, ma anche un cammino di santità, <sup>56</sup> in quanto i coniugi cristiani in virtù della grazia sacramentale «si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, nell'accettazione e nell'educazione della prole». <sup>57</sup> In altre parole: «la grazia sacramentale perfeziona l'amore umano dei coniugi, consolida la loro unità indissolubile e li santifica nel cammino della vita eterna». <sup>58</sup> Perciò anche la famiglia che nasce dal matrimonio viene chiamata «*ecclesia domestica*» – chiesa domestica, <sup>59</sup> in cui «si esercita in maniera privilegiata il *sacerdozio battesimale* del padre di famiglia, della madre, dei figli, di tutti i membri della famiglia, con la partecipazione ai sacramenti,

<sup>51</sup> BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007, AAS 99 (2007), p. 91.

<sup>52</sup> Ivi, p. 89.

<sup>53</sup> Ivi, p. 90; Lett. Enc. *Deus caritas est*, 11.

<sup>54</sup> Cf. can. 834, § 1.

<sup>55</sup> Cf. cann. 1055, § 1; 1097, § 2.

<sup>56</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 41.

<sup>57</sup> Ivi, 11; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1641.

<sup>58</sup> Ivi, n. 1661.

<sup>59</sup> CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 11; *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1656.

con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, con l'abnegazione e l'operosa carità». <sup>60</sup>

Giustamente, quindi, l'intero primo capitolo del diritto matrimoniale codiciale è dedicato alla cura pastorale e agli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio (cann. 1063-1072) con le modalità della doverosa assistenza spirituale, generale e personale ai futuri sposi.

Segue poi l'esposizione sistematica delle norme matrimoniali raggruppate attorno alla tradizionale tripartizione riguardante il perno dell'istituto matrimoniale canonico, cioè capacità (abilità), consenso e forma (cann. 1073-1133). <sup>61</sup> Tali norme, formulate in modo negativo (ad es.: *invalide contrahit, invalide matrimonium attentat, matrimonium dirimit, matrimonium irritum est, invalidum reddit matrimonium*, ecc.) contengono i requisiti di validità del matrimonio i quali nel foro canonico vengono considerati come capi di nullità matrimoniale. <sup>62</sup> Mi sembra che sarebbe da auspicare per la futura revisione del diritto matrimoniale canonico che queste norme abbiano una formulazione fatta in modo più positivo che nella legislazione attualmente in vigore. Essa, difatti, secondo il giudizio di alcuni sembra essere più una dettagliata raccolta dei capi di nullità matrimoniale che l'esposizione della ricchezza sostanziale canonico-giuridica dell'istituto matrimoniale sacramentale.

Sarebbe anche auspicabile che la futura normativa matrimoniale sia arricchita dalle norme proprie sulla famiglia cristiana, fondata sul matrimonio. Certamente il confronto fra la ricchezza del magistero ecclesiale *in re familiari* e l'esiguità sostanziale della normativa codiciale sul medesimo argomento non può non portare alla conclusione che la legislazione ecclesiale dedica troppo poca attenzione alla famiglia. <sup>63</sup>

Invero, secondo l'insegnamento di Giovanni Paolo II, «l'indole naturale del matrimonio si comprende meglio quando non la si separa dalla famiglia. Matrimonio e famiglia sono inseparabili, perché la mascolinità e la femminilità delle persone sposate sono costitutivamente aperte al dono dei figli. Senza tale apertura nemmeno ci potrebbe essere un *bene dei coniugi* degno di tale nome». <sup>64</sup> Si fa presente anche che «l'intreccio tra ordine naturale ed ordine soprannaturale» viene presentato dal Concilio «anche in riferimento alla famiglia, inseparabile dal matrimonio e vista come "chiesa domestica"». <sup>65</sup>

<sup>60</sup> Ivi, n. 1657.

<sup>61</sup> Cf. O. FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Milano 2008, p. 16.

<sup>62</sup> Cf. cann. 1677, § 3; 1683.

<sup>63</sup> Cf. A. STANKIEWICZ, *Famiglia e filiazione in diritto canonico* (in corso di stampa).

<sup>64</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 1 febbraio 2001, AAS 93 (2001) p. 361.

<sup>65</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 30 gennaio 2003, AAS 95 (2003) p. 395. Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, 11.